



# ***Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale***

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2002  
L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento precedente, approvato con deliberazione Consiliare n. 105 del 11.11.1993 e successive modificazioni, unitamente a quello per la concessione in uso della sala consiliare polivalente
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05.02.2004
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27.11.2018

## **INDICE**

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 - ATTRIBUZIONI AGLI ORGANI.....	2
<b>CAPO II – CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO.....</b>	<b>2</b>
ART. 3 - OGGETTO.....	2
ART. 4 - PUBBLICAZIONE E CONTENUTI DEL BANDO.....	2
ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.....	2
ART. 6 - CONCESSIONE DEI LOCALI.....	3
ART. 7 – DURATA.....	3
ART. 8 – DISCIPLINARE.....	3
ART. 9 – LOCALI PER LE CONSULTE TERRITORIALI.....	3
<b>CAPO III - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO (ABROGATO).....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 17 - RISARCIMENTO DANNI.....	4
ART. 18 – NORME TRANSITORIE.....	4
ART. 19 – ABROGAZIONI.....	4

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso temporaneo o a tempo determinato di locali di proprietà comunale.

### **ART. 2 - ATTRIBUZIONI AGLI ORGANI**

1. L'individuazione dei locali oggetto del presente regolamento avviene con atto di Giunta, che viene periodicamente aggiornato.

## **CAPO II – CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO**

### **ART. 3 - OGGETTO**

1. Le disposizioni seguenti disciplinano la concessione in uso a tempo determinato di locali di proprietà comunale alle Associazioni che facciano richiesta, per la realizzazione di iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e sindacale, o comunque per la realizzazione dei propri fini sociali.
2. La concessione in uso ha natura di concessione amministrativa con espressa esclusione della normativa vincolistica in materia di locazioni di immobili, di cui alla Legge 27.07.1978 n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Possono presentare richiesta di concessione le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative di cui al vigente Regolamento degli Istituti di partecipazione.
4. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni in uso in base al presente Regolamento ad Associazioni che direttamente ed esplicitamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e/o alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, per ragioni di lingua, di opinioni politiche, per condizioni personali o sociali, verificabili a livello statutario o con altri strumenti.

### **ART. 4 - PUBBLICAZIONE E CONTENUTI DEL BANDO**

1. Il Dirigente competente provvede ad approvare un apposito bando, che deve contenere l'indicazione dei locali dei quali viene prevista la concessione – previamente individuati dalla Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 2 – il termine per la presentazione delle domande, i diritti ed obblighi dei concessionari, ed i criteri di valutazione di cui all'articolo successivo.
2. Il bando dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio ed altri luoghi pubblici per almeno 20 giorni.

### **ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. I criteri di valutazione sono quelli di seguito indicati in ordine decrescente:
  - a) operatività nel territorio, intesa come numero ed importanza delle iniziative realizzate nell'ultimo triennio nell'ambito del territorio comunale;
  - b) operatività da maggior tempo;

- c) maggior numero di iscritti residenti nel territorio comunale;
- d) documentata relazione in ordine all'attività ed alle iniziative programmate nell'immediato futuro;
- e) richiesta a firma congiunta da parte di due o più Associazioni, che si obbligano in solido nei confronti del Comune e che si impegnano ad un uso "a turno " dei locali.

#### **ART. 6 - CONCESSIONE DEI LOCALI**

1. L'uso dei locali viene concesso a titolo gratuito alle condizioni di cui all'apposito disciplinare.
2. Sono comunque a carico delle Associazioni concessionarie le spese di gestione e di manutenzione ordinaria.
3. Qualora l'Associazione concessionaria non sia in grado di corrispondere la quota relativa alle spese di gestione, le stesse potranno essere corrisposte mediante prestazioni effettuate a favore dell'Amministrazione in base a quanto stabilito nel disciplinare.

#### **ART. 7 – DURATA**

1. La concessione avrà durata triennale, fatta salva la facoltà di ritiro da parte dell'Amministrazione comunale in forza di un provvedimento di decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di un provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
2. Il concessionario ha facoltà di recesso: l'eventuale recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione.
3. La concessione potrà essere rinnovata a favore della stessa Associazione previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente.

#### **ART. 8 – DISCIPLINARE**

1. L'immissione in possesso è subordinata al perfezionamento di apposito disciplinare, in cui si indicano i diritti e gli obblighi delle parti rispetto all'utilizzo del locale concesso a tempo determinato.

#### **ART. 9 – LOCALI PER LE CONSULTE TERRITORIALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai locali assegnati alle Consulte Territoriali, previste e disciplinate dalle disposizioni comunali vigenti, per l'esercizio del diritto di partecipazione alla vita della comunità locale.

### **CAPO III - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO (ABROGATO)**

Il Capo III con i relativi articoli, è stato **abrogato** con l'approvazione del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 17 - RISARCIMENTO DANNI**

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.
2. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune stesso, occorsi a causa o in occasione della concessione.

### **ART. 18 - NORME TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino a che il Consiglio comunale non determini, anche non contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe per la concessione in uso dei locali comunali di cui al presente regolamento, si continuano ad applicare le tariffe attualmente in vigore.
2. In attesa del completamento dei locali della nuova biblioteca, la sala consiliare polivalente può essere concessa anche a soggetti diversi che non abbiano la sede nel territorio comunale, ovvero anche a tutte le Associazioni locali o partiti politici, anche per iniziative politiche che eccedano i problemi della vita amministrativa locale.

### **ART. 19 – ABROGAZIONI**

1. E' abrogato il Regolamento per la concessione in uso della sala consiliare polivalente, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 29/04/1993.
2. E' abrogato il Regolamento per la concessione in uso alle associazioni di locali di proprietà comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 30/11/1996.